



UNIONE EUROPEA

ACCESSO AI DOCUMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Istruzioni per l'uso



UNIONE EUROPEA

ACCESSO AI DOCUMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Istruzioni per l'uso



Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa (<http://europa.eu.int>).

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2002

ISBN 92-894-1905-9

© Comunità europee, 2002

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Belgium

Premessa

Questa guida risponde a un'esigenza di chiarezza e trasparenza. Una delle componenti della trasparenza è l'accesso ai documenti delle istituzioni dell'Unione europea, le cui decisioni rivestono un'importanza crescente nella vita quotidiana dei cittadini.

Il trattato che istituisce la Comunità europea riconosce ai cittadini un diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del 30 maggio 2001 fissa i principi generali e i limiti che disciplinano l'esercizio di questo diritto.

Questa guida pubblicata congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione è stata concepita come un manuale pratico per facilitare l'accesso ai loro documenti.

Scopo di questa guida, il cui contenuto non ha valore giuridico, è presentare in modo succinto le regole in materia di accesso ai documenti. Per determinare la portata esatta dei principi, delle condizioni e dei limiti del diritto di accesso, è necessario fare riferimento ai testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale (cfr. gli allegati).

Articolo 255 del trattato che istituisce la Comunità europea

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3.

2. I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 entro due anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

3. Ciascuna delle suddette istituzioni definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti.

Indice

Introduzione	7
Accesso ai documenti: istruzioni per l'uso	9
Dove trovare i documenti «direttamente accessibili»?	11
Nella Gazzetta ufficiale	11
In Internet	11
Negli archivi	12
Come accedere agli altri documenti?	13
Chi può chiedere un documento?	13
Come sapere dove si trova il documento?	13
Come formulare la richiesta?	14
A chi rivolgere la richiesta?	14
Quanto costa l'accesso ai documenti?	15
Come viene trattata la richiesta?	15
La risposta alla richiesta	15
La richiesta è accolta	15
La richiesta è respinta	15
Indirizzi utili	19
Allegati	27

Introduzione

Il mondo istituzionale dell'Unione europea è complesso. Non sempre è facile trovare l'indirizzo giusto. Un'istituzione che desidera far conoscere al pubblico la propria attività deve aiutare i cittadini a trovare la strada che porta all'informazione desiderata.

Prima di entrare nel vivo dell'argomento è necessario un piccolo promemoria fondamentale.

Conoscere il ruolo di ciascuna delle istituzioni consente, in effetti, di avere una prima indicazione del luogo in cui si trova il documento cercato.

- La **Commissione** svolge un duplice ruolo. Da un lato, propone le nuove regolamentazioni che sono sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio. Dall'altro, vigila sulla corretta applicazione della legislazione comunitaria da parte degli Stati membri dell'Unione: è il suo ruolo di «custode dei trattati».
- Il **Parlamento europeo**, eletto ogni cinque anni a suffragio universale diretto, è l'emanazione democratica dei 374 milioni di cittadini europei. Esso esercita una parte del potere legislativo, adotta gran parte degli atti legislativi congiuntamente con il Consiglio ed è consultato su altre proposte legislative. Condivide con il Consiglio il potere di bilancio. In ultima istanza, adotta il bilancio nella sua integralità. Il Parlamento approva la designazione dei membri della Commissione e può adottare una mozione di censura nei suoi confronti. Inoltre esercita un controllo politico sul Consiglio e sulla Commissione.
- Il **Consiglio dell'Unione europea** è composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri a livello ministeriale. Esercita una parte del potere legislativo: adotta atti legislativi congiuntamente con il Parlamento o previa consultazione del Parlamento. Adotta altresì atti di portata generale nei settori della cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza comune e in materia di giustizia e affari interni, in cui esercita un ruolo esecutivo, nonché in altri settori.

Alla fine di questa guida sono riportati indirizzi e informazioni utili.

Accesso ai documenti: istruzioni per l'uso

Un certo numero di documenti è pubblicato su supporto cartaceo o in versione elettronica e spesso in entrambe le forme. Questi documenti sono direttamente accessibili al pubblico.

Inoltre, si può chiedere l'accesso a tutti i documenti non pubblicati conservati su supporto cartaceo, in forma elettronica, sonora, visiva o audiovisiva.

Non bisogna confondere l'accesso ai documenti con l'accesso alle informazioni.

In risposta alla vostra richiesta di accesso ad alcuni documenti, le istituzioni vi forniranno i documenti esistenti nella forma in cui sono disponibili.

Per aiutarvi ad ottenere informazioni sulle attività delle istituzioni dell'Unione europea, queste ultime mettono a vostra disposizione una serie di pubblicazioni (opere, relazioni, studi, depliant e opuscoli vari), siti Internet e una rete molto articolata di punti di diffusione di informazioni e di contatti.

Dove trovare i documenti «direttamente accessibili»?

.....



Nella Gazzetta ufficiale

La Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è disponibile su supporto cartaceo o in forma elettronica nelle undici lingue ufficiali dell'Unione: il danese, il finlandese, il francese, il greco, l'inglese, l'italiano, l'olandese, il portoghese, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco.

La Gazzetta è in vendita presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

In Internet

Una serie di documenti è direttamente accessibile in forma elettronica nei siti Internet delle istituzioni. L'accesso a questi siti è gratuito e possono essere consultati nelle undici lingue ufficiali dell'Unione. Si può accedere a questi siti direttamente o attraverso il portale comune Europa.

Esempi di documenti direttamente accessibili su Internet:

- gli ordini del giorno e i processi verbali delle riunioni della Commissione;
- i pareri del Parlamento europeo sulle proposte legislative presentate dalla Commissione;

- gli ordini del giorno provvisori delle sessioni del Consiglio, dei comitati e dei gruppi, nonché note e progetti di atti quando il Consiglio agisce in qualità di legislatore.

Questi siti Internet danno accesso anche a varie banche dati, quali:

- **EUR-Lex:** punto di accesso alla Gazzetta ufficiale e alla legislazione in vigore;
- **CELEX:** banca dati che consente di effettuare ricerche documentarie sul diritto comunitario, vale a dire sulla legislazione e sulla giurisprudenza (accesso a pagamento);
- **PRE-Lex:** banca dati delle procedure interistituzionali. Consente di seguire le principali fasi del processo decisionale tra la Commissione e le altre istituzioni e di accedere al testo integrale dei documenti.
- **Observatoire législatif (OEIL):** banca dati del Parlamento europeo che analizza il processo decisionale dell'Unione europea. Questa applicazione consente in particolare di seguire il lavoro interistituzionale legislativo, nonché le attività delle commissioni parlamentari e della seduta plenaria. Essa dà accesso al riepilogo di tutte le fasi della procedura e al testo integrale di tutti i documenti redatti dal Parlamento europeo.
- **TED (Tenders Electronic Daily):** versione Internet del supplemento della Gazzetta ufficiale. Consente di venire a conoscere le gare d'appalto pubblicate dalle istituzioni.

Negli archivi

Salvo eccezioni molto limitate, i documenti che risalgono a oltre trent'anni fa sono direttamente accessibili al pubblico. Questi documenti sono depositati negli archivi storici delle istituzioni, ciascuna delle quali dispone di una sala di consultazione aperta al pubblico. I riferimenti dei documenti depositati negli archivi storici della Commissione sono ripresi nella banca dati Archis (archivi storici) accessibile su Internet.

L'Istituto universitario europeo di Firenze è depositario degli archivi storici delle istituzioni, resi accessibili al pubblico e trasferiti annualmente in applicazione del termine di 30 anni.

Come accedere ai documenti?

.....



Quando un documento in possesso di un'istituzione non è stato messo a disposizione del pubblico, può essere reso accessibile su richiesta. Questo riguarda sia i documenti redatti dall'istituzione che quelli ricevuti dalla stessa nei suoi settori di competenza.

Chi può chiedere un documento?

A prescindere dalla vostra cittadinanza e dal vostro luogo di residenza, che siate un privato o una persona giuridica (associazione, società ecc.), potete richiedere l'accesso a un documento del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione senza dover motivare la vostra richiesta.

Come sapere dove si trova il documento?

Per aiutarvi nelle vostre ricerche, le istituzioni dell'Unione europea hanno creato registri di documenti contenenti una serie di informazioni quali i titoli dei documenti, la loro data, l'autore e alcuni numeri di riferimento. Questi registri possono essere consultati in Internet.

Alcuni documenti menzionati nei registri sono già direttamente accessibili. Cliccando sul numero del documento o sull'icona accanto al titolo, il testo integrale viene visualizzato sullo schermo.

Se la ricerca non consente di identificare un documento nel registro, questo non significa che il documento non esiste. In effetti, questi registri sono strumenti di supporto alla ricerca e sono destinati ad arricchirsi col tempo.

Come formulare la richiesta?

Qualsiasi richiesta di accesso a un documento deve essere formulata per iscritto in una delle seguenti lingue: danese, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco. La richiesta può essere inviata per posta, fax o e-mail. Se avete identificato un documento in un registro, è sufficiente copiarne i riferimenti nella vostra richiesta. Se chiedete l'accesso a un documento che non figura nel registro, dovete formulare la richiesta nel modo più preciso possibile, fornendo il massimo di informazioni, in modo da consentire l'identificazione del documento desiderato.

Sui loro siti Internet le istituzioni offrono facilitazioni, come i moduli elettronici, che vi aiutano a presentare la vostra richiesta.

A chi rivolgere la richiesta?

La richiesta deve essere rivolta all'istituzione in possesso del documento cercato:

- per il Parlamento europeo, al servizio del registro elettronico dei riferimenti;
- per il Consiglio, al segretariato generale, unità «Trasparenza, accesso ai documenti, informazioni al pubblico»;
- per la Commissione, al segretariato generale, unità SG/B/2 «Trasparenza, accesso ai documenti, relazioni con la società civile», o direttamente presso il servizio interessato.

Quanto costa l'accesso ai documenti?

In linea di principio, l'accesso ai documenti è gratuito. Potete venire a consultare il documento in loco o farvene inviare una copia per posta elettronica o su supporto cartaceo. Se il documento che avete richiesto è di più di 20 pagine, l'istituzione può fatturarvi le spese di copia e di spedizione.

Come viene trattata la richiesta?

Una volta pervenuta all'istituzione interessata, la vostra richiesta viene registrata e vi viene inviato un avviso di ricevimento. Dal momento della registrazione, l'istituzione dispone di 15 giorni lavorativi per rispondere. Nota: questo termine può essere prorogato, in casi eccezionali, di altri 15 giorni lavorativi, in particolare quando la richiesta riguarda un documento molto voluminoso o un numero molto elevato di documenti.

La risposta alla richiesta

La richiesta è accolta

L'istituzione vi fornisce il documento richiesto su supporto cartaceo o in forma elettronica, a vostra scelta. Inoltre, può invitarvi a venire a consultare il documento in loco.

La richiesta è respinta

I motivi

L'istituzione rifiuterà di comunicare un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela:

- dell'interesse pubblico, in ordine alla sicurezza pubblica, alla difesa, alle relazioni con i paesi terzi o alla politica economica e finanziaria;
- della vita privata e dell'integrità dell'individuo;
- degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica;
- delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale;

- degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile;
- del processo decisionale di un'istituzione.

Fatta eccezione per i primi due motivi di rifiuto (interesse pubblico e vita privata), il documento sarà reso accessibile anche se la sua divulgazione ha un interesse pubblico superiore al pregiudizio che potrebbe comportare tale divulgazione.

Se i motivi di rifiuto riguardano solo una parte del documento richiesto, vi saranno comunicate le altre parti dello stesso.

Per i documenti di più di trent'anni, possono essere applicate, ove necessario, solo le seguenti eccezioni al diritto di accesso:

- la tutela della vita privata
- la tutela di interessi commerciali
- l'accesso a documenti classificati almeno come «Confidentiel», al fine di tutelare l'interesse pubblico (sicurezza pubblica, difesa, relazioni internazionali, politica economica e finanziaria).

In ogni caso, l'istituzione deve sempre motivare il suo rifiuto.

I ricorsi

Se viene negato l'accesso al documento che avete chiesto o se non vi viene data alcuna risposta entro il termine previsto (15 giorni lavorativi dalla registrazione della richiesta), disponete ugualmente di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta negativa o, in assenza di risposta, dalla data di scadenza del termine previsto, per chiedere all'istituzione di rivedere la sua decisione. Basta rivolgere una richiesta scritta all'istituzione. Quest'ultima dispone di 15 giorni lavorativi per confermare o annullare la sua decisione.

Se il rifiuto è confermato, disponete di due tipi di ricorso:

- **presentate una denuncia al mediatore europeo:** il mediatore ha il compito di condurre indagini su casi di cattiva amministrazione delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea e soprattutto di cercare di trovare soluzioni amichevoli. Qualsiasi cittadino o persona che risieda nell'Unione può rivolgersi al mediatore per posta, fax o e-mail. Un modulo di denuncia è disponibile presso l'ufficio del mediatore o in Internet.

- **adite il Tribunale di primo grado delle Comunità europee.** In questo caso dovete essere rappresentati da un avvocato.

*

* *

Speriamo che questa guida vi sarà utile nelle vostre ricerche di documenti in possesso del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Indirizzi utili

Accesso ai documenti

1) Dove presentare la richiesta di accesso ai documenti?

Parlamento europeo

Servizio del registro elettronico dei riferimenti del Parlamento europeo

Rue Wiertz

B-1047 Bruxelles

Fax (32-2) 284 90 17

Plateau du Kirchberg

BP 1601

L-2929 Luxembourg

Fax (352) 43 00-22978

E-mail: register@europarl.eu.int

Internet:

<http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/Menu.cfm?langue=IT>

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea

Unità «Trasparenza, accesso ai documenti, informazioni al pubblico»

Rue de la Loi 175

B-1048 Bruxelles

Fax (32-2) 285 63 61

E-mail: access@consilium.eu.int

Internet: (<http://ue.eu.int/it/summ.htm>) rubrica «Trasparenza»

Commissione europea

Segretariato generale della Commissione europea

Unità SG/B/2 «Trasparenza, accesso ai documenti, relazioni con la società civile»

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 72 42

E-mail: sg-acc-doc@cec.eu.int

Internet:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_fr.htm

Per tutte le altre direzioni generali:

Commissione europea

B-1049 Bruxelles

Tel. (32-2) 299 11 11

Fax (32-2) 295 01 38

2. Dove presentare denuncia o fare ricorso in caso di rifiuto di accesso ai documenti?

Mediatore europeo

1, avenue du Président-Robert-Schuman

BP 403

F-67001 Strasbourg Cedex

Tel. (33) 388 17 23 13

Fax (33) 388 17 90 62

E-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int

Internet: <http://www.euro-ombudsman.eu.int>

Tribunale di primo grado delle Comunità europee

Rue du Fort Niedergrünwald

L-2925 Luxembourg

Tel. (352) 43 03-1

Fax (352) 43 03-2600

Internet: <http://curia.eu.int>

Registri di documenti

Registro elettronico dei riferimenti del Parlamento europeo

Internet:

<http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/Menu.cfm?langue=IT>

Registro di documenti del Consiglio dell'Unione europea

Internet: <http://register.consilium.eu.int>

Registro di documenti della Commissione europea

Internet:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_fr.htm

Informazioni di carattere generale

Parlamento europeo

Elenco degli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo negli Stati membri

Internet: <http://www.europarl.eu.int/addresses/offices/default.htm>

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea

Unità «Informazioni al pubblico»

Rue de la Loi 175

B-1048 Bruxelles

Call centre/tel. (32-2) 285 56 60

Fax (32-2) 285 53 33

E-mail: public.info@consilium.eu.int

Commissione europea

Europe Direct

Call centre/tel. 00 800 67 89 10 11

Internet: <http://europa.eu.int/europedirect/index.html>

Elenco delle rappresentanze della Commissione europea negli Stati membri

Internet: http://europa.eu.int/comm/represent_it.htm

Elenco delle delegazioni della Commissione nei paesi terzi

Internet: http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/

Varie

Dialogo con le imprese

Internet: <http://europa.eu.int/business/it/index.html>

Archivi, biblioteche e centri di documentazione

Parlamento europeo

Archivi

Sala di consultazione (su appuntamento):

Edificio Alcide De Gasperi

Sala 01C011

Plateau du Kirchberg

BP 1601

L-2929 Luxembourg

Tel. (352) 43 00-23273

Fax (352) 43 94 93

E-mail: ARCHInfo@europarl.eu.int

Consiglio dell'Unione europea

Archivi

Sala di consultazione (su appuntamento):

Edificio Justus Lipsius, livello 05

Entrata «Belliard»

Chaussée d'Etterbeek 80

B-1048 Bruxelles

Tel. (32-2) 285 72 92

Fax (32-2) 285 81 24

E-mail: archives.centrales@consilium.eu.int

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30

Biblioteca centrale

(su appuntamento)

Square Frère-Orban 2

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 285 65 41

Fax (32-2) 285 81 74

E-mail: bibliotheque.centrale@consilium.eu.int

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00

Centro di documentazione

Edificio Justus Lipsius

Rue de la Loi 175

B-1048 Bruxelles

Tel. (32-2) 285 61 07

Fax (32-2) 285 53 32

E-mail: bookshop.online@consilium.eu.int

Commissione europea

Archivi

Sala di consultazione:

Edificio Square de Meeûs 8, Sala 0/4

B-1050 Bruxelles

Tel. (32-2) 295 05 57

Fax (32-2) 296 10 95

E-mail: archis@cec.eu.int

Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00, il venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00

Biblioteca centrale

Rue Van Maerlant 18

B-1049 Bruxelles

Internet: http://europa.eu.int/comm/libraries/bibliotheques_it.htm

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 17.00

Altri indirizzi utili

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (EUR-OP) Servizio di vendita, promozione e assistenza ai clienti

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel. (352) 29 29-1

Fax (352) 49 57 19

E-mail: info-info-opoce@cec.eu.int

Elenco degli uffici vendita:

http://publications.eu.int/general/it/salesagents_it.htm

Internet: <http://www.eur-op.eu.int>

Centri nazionali di informazione sull'Europa, info-point Europa, centri di informazione e animazione rurale, centri di documentazione europea e altri centri e reti di informazione specifici

Commissione europea

Direzione generale della Stampa e della comunicazione

Unità Stampa /A/2

B-1049 Bruxelles

Elenco dei punti di diffusione: http://europa.eu.int/comm/relays/index_it.htm

Istituto universitario di Firenze

Via dei Roccettini, 9
I-50016 San Domenico di Fiesole (Firenze)
Tel. (39) 05 54 68 51
Fax (39) 055 59 98 87
Internet: <http://www.iue.it>

Banche dati

ARCHISplus, banca dati degli archivi storici della Commissione

Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/archisplus/htdocs/fr/htm/home.htm

CELEX

Internet: <http://europa.eu.int/celex/>

EUR-Lex

Internet: <http://europa.eu.int/eur-lex/>

Europa

Internet: <http://europa.eu.int>

L'Unione europea in sintesi, informazioni di base sull'Unione europea, informazioni pratiche per i cittadini

Internet: <http://europa.eu.int/abc-it.htm>

Observatoire législatif (OEIL)

Internet: <http://www.db.europarl.eu.int/dors/oeil/fr/default.htm>

PRE-Lex

Internet: <http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=it>

Registro elettronico dei riferimenti del Parlamento europeo

Internet:

<http://www4.euoparl.eu.int/registre/recherche/Menu.cfm?langue=IT>

Registro di documenti del Consiglio dell'Unione europea

Internet: <http://register.consilium.eu.int>

Registro di documenti della Commissione europea

Internet:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_fr.htm

TED

Internet: <http://ted.eur-op.eu.int>

Allegati



Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 255, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- 1) L'articolo 1, secondo comma del trattato sull'Unione europea sancisce il concetto di trasparenza, secondo il quale il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini.
- 2) Questa politica di trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato UE e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 3) Le conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo di Birmingham,

Edimburgo e Copenaghen hanno messo in evidenza la necessità di garantire una maggiore trasparenza nel lavoro delle istituzioni dell'Unione. Il presente regolamento consolida le iniziative già adottate dalle istituzioni al fine di migliorare la trasparenza del processo decisionale.

- 4) Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell'articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE.
- 5) La questione dell'accesso ai documenti non forma oggetto di disposizioni specifiche nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e nel trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, motivo per cui, secondo la dichiarazione n. 41 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero ispirarsi al presente regolamento per quanto concerne i documenti inerenti alle attività contemplate da detti trattati.
- 6) Si dovrebbe garantire un accesso più ampio ai documenti nei casi in cui le istituzioni agiscono in veste di legislatore, anche in base a competenze delegate, preservando nel contempo l'efficacia del loro processo di formazione delle decisioni. Nella più ampia misura possibile tali documenti dovrebbero essere resi direttamente accessibili.
- 7) A norma degli articoli 28, paragrafo 1 e 41, paragrafo 1, del trattato UE, il diritto d'accesso si applica altresì ai documenti relativi alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla cooperazione di

⁽¹⁾ GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 70.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 3 maggio 2001 (GU C 27 E del 31.1.2002, pag. 39) e decisione del Consiglio del 28 maggio 2001.

- polizia e giudiziaria in campo penale. Ciascuna istituzione dovrebbe rispettare le proprie norme di sicurezza.
- 8) Per garantire la piena applicazione del presente regolamento a tutte le attività dell'Unione, i principi in esso stabiliti dovrebbero essere applicati da tutte le agenzie create dalle istituzioni.
 - 9) Taluni documenti dovrebbero ricevere un trattamento speciale a motivo del loro contenuto particolarmente sensibile. È opportuno definire, tramite accordi interistituzionali, modalità per informare il Parlamento europeo in merito al contenuto di tali documenti.
 - 10) Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire l'accesso non solo ai documenti elaborati dalle istituzioni, ma anche ai documenti da esse ricevuti. In tale contesto, si ricorda che la dichiarazione n. 35 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam prevede che uno Stato membro possa chiedere alla Commissione o al Consiglio di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.
 - 11) In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Si dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e discussioni interne quando sia necessario per tutelare la propria capacità di espletare le loro funzioni. Nel valutare le eccezioni, le istituzioni dovrebbero tener conto dei principi esistenti nella legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali, in tutti i settori di attività dell'Unione.
 - 12) Tutte le disposizioni concernenti l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dovrebbero conformarsi al presente regolamento.
 - 13) Per garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, si dovrebbe applicare un procedimento amministrativo in due fasi, con ulteriore possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il mediatore.
 - 14) Ciascuna istituzione dovrebbe adottare i necessari provvedimenti per informare il pubblico in merito alle nuove disposizioni vigenti e per formare il proprio personale a dare assistenza ai cittadini che esercitano il loro diritto ai sensi del presente regolamento. Per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei loro diritti, occorre in particolare che ciascuna istituzione renda accessibile un registro di documenti.
 - 15) Il presente regolamento non si prefigge di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. Tuttavia, è evidente che in virtù del principio di cooperazione leale nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento e di rispettare le norme di sicurezza delle istituzioni.
 - 16) Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso ai documenti riconosciuti a Stati membri, autorità giudiziarie od organismi investigativi.
 - 17) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3, del trattato CE, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. La decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio ⁽¹⁾, la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai

⁽¹⁾ GU L 304 del 31.12.1993, pag. 43. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/527/CE (GU L 212 del 23.8.2000, pag. 9).

documenti della Commissione ⁽⁴⁾, la decisione 97/632/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo ⁽⁵⁾, e le disposizioni relative alla riservatezza dei documenti di Schengen dovrebbero quindi, se necessario, essere modificate o abrogate,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è di:

- a) definire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo «le istituzioni») sancito dall'articolo 255 del trattato CE in modo tale da garantire l'accesso più ampio possibile;
- b) definire regole che garantiscano l'esercizio più agevole possibile di tale diritto e
- c) promuovere le buone prassi amministrative sull'accesso ai documenti.

Articolo 2

Destinatari e campo di applicazione

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.
2. Secondo gli stessi principi, condizioni e limitazioni le istituzioni possono concedere l'accesso ai documenti a qualsiasi

persona fisica o giuridica che non risieda o non abbia la sede sociale in uno Stato membro.

3. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un'istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d'attività dell'Unione europea.
4. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti sono resi accessibili al pubblico su domanda scritta ovvero direttamente, sotto forma elettronica o attraverso un registro. In particolare, i documenti formati o ricevuti nel corso di una procedura legislativa sono resi direttamente accessibili ai sensi dell'articolo 12.
5. I documenti sensibili quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti ad un trattamento speciale ai sensi di tale articolo.
6. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso del pubblico a documenti in possesso delle istituzioni che possono derivare da strumenti di diritto internazionale o da atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- a) «documento», qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione;
- b) «terzo» qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all'istituzione interessata, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi.

⁽⁴⁾ GU L 46 del 18.2.1994, pag. 58. Decisione modificata dalla decisione 96/567/CE, CECA, Euratom (GU L 247 del 28.9.1996, pag. 45).

⁽⁵⁾ GU L 263 del 25.9.1997, pag. 27.

Articolo 4

Eccezioni

1. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

- a) l'interesse pubblico, in ordine:
 - alla sicurezza pubblica,
 - alla difesa e alle questioni militari,
 - alle relazioni internazionali,
 - alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro;
- b) la vita privata e l'integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali.

2. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

- gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale,
- le procedure giurisdizionali e la consulenza legale,
- gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,

a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

3. L'accesso a un documento elaborato per uso interno da un'istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

L'accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all'istituzione interessata, viene rifiu-

tato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

4. Per quanto concerne i documenti di terzi, l'istituzione consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui ai paragrafi 1 o 2, a meno che non sia chiaro che il documento può o non deve essere divulgato.

5. Uno Stato membro può chiedere all'istituzione di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.

6. Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate.

7. Le eccezioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla vita privata o agli interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario.

Articolo 5

Documenti negli Stati membri

Qualora uno Stato membro riceva una domanda di accesso a un documento in suo possesso, che provenga da un'istituzione e non sia chiaro se il documento debba o non debba essere divulgato, lo Stato membro consulta l'istituzione in questione onde adottare una decisione che non metta in pericolo gli obiettivi del presente regolamento.

In alternativa, lo Stato membro può deferire all'istituzione la domanda di accesso.

Articolo 6

Domande

1. Le domande di accesso a un documento sono presentate in qualsiasi forma scritta, anche elettronica, in una delle lingue di cui all'articolo 314 del trattato CE e sono formulate in modo sufficientemente preciso per consentire all'istituzione di identificare il documento in oggetto. Il richiedente non è tenuto a motivare la domanda.
2. Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa, l'istituzione può chiedere al richiedente di chiarirla e assisterlo in tale compito, per esempio fornendo informazioni sull'uso dei registri pubblici di documenti.
3. Nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, l'istituzione in questione può contattare informalmente il richiedente onde trovare una soluzione equa.
4. Le istituzioni forniscono informazioni e assistenza ai cittadini sulle modalità e sul luogo di presentazione delle domande di accesso ai documenti.

Articolo 7

Esame delle domande iniziali

1. Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell'istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma.

3. In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, il termine di 15 giorni lavorativi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di altri 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.
4. In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, il richiedente ha facoltà di presentare una domanda di conferma.

Articolo 8

Trattamento delle domande di conferma

1. Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro 15 giorni lavorativi dalla loro registrazione, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e gli fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l'istituzione è tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire l'avvio di un ricorso giurisdizionale contro l'istituzione e/o la presentazione di una denuncia presso il mediatore, a norma degli articoli 230 e 195 del trattato CE.
2. In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o ad un numero elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.
3. In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, la domanda s'intende respinta e il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti dell'istituzione e/o presentare una denuncia al mediatore a norma dei pertinenti articoli del trattato CE.

Trattamento di documenti sensibili

1. Per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come «Confidentiel» in virtù delle disposizioni dell'istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare, negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari.
2. Le domande di accesso a documenti sensibili nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 sono trattate solo da persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di tali documenti. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, tali persone valutano altresì in che modo si possa fare riferimento a documenti sensibili nel registro pubblico.
3. I documenti sensibili sono iscritti nel registro o divulgati solo con il consenso dell'originatore.
4. L'eventuale decisione, da parte di un'istituzione, di rifiutare l'accesso a un documento sensibile è motivata in modo tale da non pregiudicare gli interessi tutelati all'articolo 4.
5. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che nel trattamento delle domande concernenti documenti sensibili vengano rispettati i principi contenuti nel presente articolo e nell'articolo 4.
6. Le norme emanate dalle istituzioni riguardo ai documenti sensibili sono rese pubbliche.
7. La Commissione e il Consiglio informano il Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni.

Accesso a seguito di una domanda

1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia, ivi compresa, se disponibile, una copia elettronica, in base alla preferenza del richiedente. Il costo della produzione e dell'invio delle copie può essere posto a carico del richiedente. L'onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di 20 pagine di formato A4 e l'accesso diretto sotto forma elettronica o attraverso il registro sono gratuiti.
2. Se un documento è già stato divulgato dall'istituzione in questione ed è facilmente accessibile al richiedente, l'istituzione può soddisfare l'obbligo di concedere l'accesso ai documenti informando il richiedente in merito alle modalità con cui ottenere il documento richiesto.
3. I documenti vengono forniti in una versione e in un formato già esistenti (compreso quello elettronico o un formato alternativo, quale il braille, la stampa a grandi caratteri o il nastro magnetico), tenendo pienamente conto della preferenza espressa dal richiedente.

Articolo 11

Registri

1. Affinché i cittadini possano esercitare effettivamente i diritti di cui godono in virtù del presente regolamento, ciascuna istituzione rende accessibile un registro di documenti. L'accesso al registro dovrebbe aver luogo in forma elettronica. I riferimenti ai documenti sono iscritti senza indugio nel registro.
2. Per ciascun documento il registro contiene un numero di riferimento (compreso, qualora esistente, il riferimento interistituzionale), l'oggetto e/o una breve descrizione del contenuto del documento, nonché la data alla quale il documento è stato ricevuto o redatto e inserito nel registro. I rife-

rimenti sono indicati secondo modalità che non pregiudicano la tutela degli interessi di cui all'articolo 4.

3. Le istituzioni adottano immediatamente le misure necessarie a istituire un registro, che sarà operativo entro il 3 giugno 2002.

Articolo 12

Accesso diretto sotto forma elettronica o attraverso il registro

1. Per quanto possibile, le istituzioni rendono direttamente accessibili al pubblico i documenti sotto forma elettronica o attraverso un registro, in conformità delle disposizioni previste dall'istituzione in questione.
2. In particolare, fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti legislativi, vale a dire i documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri, dovrebbero essere resi direttamente accessibili.
3. Per quanto possibile, gli altri documenti, in particolare quelli relativi alla formulazione di una politica o di una strategia, dovrebbero essere resi direttamente accessibili.
4. Qualora l'accesso diretto non avvenga attraverso il registro, quest'ultimo, per quanto possibile, indica dove si trova il documento.

Articolo 13

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1. Fatti salvi gli articoli del presente regolamento, oltre agli atti di cui all'articolo 254 del trattato CE e all'articolo 163 del trattato Euratom, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:
 - a) le proposte della Commissione;
 - b) le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE e le relative motivazioni e la posizione del Parlamento europeo nel quadro di tali procedure;

- c) le decisioni quadro e le decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
- d) le convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
- e) le convenzioni firmate tra Stati membri sulla base dell'articolo 293 del trattato CE;
- f) gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ovvero in base all'articolo 24 del trattato UE.

2. Per quanto possibile, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:
 - a) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE ovvero dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
 - b) e posizioni comuni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
 - c) le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE, le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE, le raccomandazioni e i pareri.
3. Nel proprio regolamento interno ciascuna istituzione può stabilire quali altri documenti debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 14

Informazione

1. Ciascuna istituzione adotta i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti di cui gode in virtù del presente regolamento.
2. Gli Stati membri cooperano con le istituzioni nel divulgare informazioni ai cittadini.

Articolo 15

Prassi amministrativa nelle istituzioni

1. Le istituzioni mettono a punto le buone prassi amministrative al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso garantito dal presente regolamento.

2. Le istituzioni creano un comitato interistituzionale per esaminare le migliori prassi, affrontare eventuali divergenze e discutere i futuri sviluppi dell'accesso del pubblico ai documenti.

Articolo 16

Riproduzione di documenti

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni esistenti in materia di diritto d'autore, che possono limitare il diritto di terzi di riprodurre o sfruttare i documenti divulgati.

Articolo 17

Relazioni

1. Ciascuna istituzione pubblica annualmente una relazione riguardante l'anno precedente e comprendente il numero dei casi in cui ha rifiutato l'accesso ai documenti, i motivi di tali rifiuti, nonché il numero dei documenti sensibili non inseriti nel registro.
2. Al più tardi entro il 31 gennaio 2004, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione dei principi del presente regolamento e formula raccomandazioni comprendenti, ove opportuno, proposte di revisione del presente regolamento e un programma d'azione contenente le misure che le istituzioni dovranno adottare.

Articolo 18

Efficacia

1. Ciascuna istituzione adatta il proprio regolamento interno alle disposizioni del presente regolamento. Tali adattamenti hanno effetto a decorrere dal 3 dicembre 2001.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione

esamina la conformità con il presente regolamento del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, dell'1 febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (*), in modo da assicurare nella misura più ampia possibile la salvaguardia e l'archiviazione dei documenti.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione esamina la conformità con il presente regolamento delle disposizioni esistenti sull'accesso ai documenti.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2001.

Per il Parlamento europeo

La presidente
N. Fontaine

Per il Consiglio

Il presidente
B. Lejon

(*) GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1.

Dichiarazione comune riguardante il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43)

GU L 173 del 27.6.2001, pag. 5

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che le agenzie e gli organismi simili istituiti dal legislatore debbano avere disposizioni relative all'accesso ai propri documenti conformi a quelle del presente regolamento. A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio plaudono all'intenzione della Commissione di proporre quanto prima modifiche agli atti istitutivi delle agenzie e degli organismi esistenti e di includere disposizioni pertinenti nelle future proposte concernenti l'istituzione di simili agenzie ed organismi e si impegnano ad approvare rapidamente gli atti necessari.
2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esortano le istituzioni e gli organi che non rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1 ad adottare un regolamento interno sull'accesso del pubblico ai documenti che tenga conto dei principi e delle limitazioni del presente regolamento.

Altri testi regolamentari che organizzano il diritto di accesso

Parlamento europeo

- Decisioni del Parlamento europeo del 13 novembre 2001 (*GU C 140 del 13.6.2002, pag. 20*) e del 14 maggio 2002 che modificano il regolamento interno del Parlamento europeo
- Decisione dell'Ufficio di presidenza concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo
GU C 374 del 29.12.2001, pag. 1

Consiglio dell'Unione europea

Decisione 2001/840/CE del Consiglio, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno del Consiglio

GU L 313 del 30.11.2001, pag. 40

Commissione europea

Decisione della Commissione del 5 dicembre 2001 che modifica il suo regolamento interno [notificata con il numero C(2001) 3714]

GU L 345 del 29.12.2001, pag. 94

Unione europea

Accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Istruzioni per l'uso

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

2002 — 38 pagg. — 14,8 x 21 cm

ISBN 92-894-1905-9

PARLAMENTO EUROPEO



CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA



COMMISSIONE EUROPEA



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Luxembourg

ISBN 92-894-1905-9



9 789289 419055 >